



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

---

**Inammissibile la prova per testi genericamente formulata: non supera lo standard probatorio tipico del giudizio civile fondato sul prudente apprezzamento.**

*E' inammissibile la prova per testi in quanto avente ad oggetto capitoli genericamente formulati, a fronte dei quali l'eventuale risposta affermativa del teste non consentirebbe di affermare, secondo lo standard probatorio tipico del giudizio civile (fondato sul "prudente apprezzamento" di cui all'art. 115<sup>1</sup> c.p.c.), l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda.*

*Il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre.*

---

<sup>1</sup> NdR: probabilmente nella sentenza *de qua* è presente un errore di battitura: si intendeva l'art. 116 c.p.c., che menziona espressamente il "prudente apprezzamento" e non l'art. 115 c.p.c.

## **Tribunale Rimini, sentenza del 21.01.2022**

*...omissis...*

Con atto di citazione ritualmente notificato eeee. s.r.l. adiva il Tribunale di Rimini in opposizione al decreto ingiuntivo n. 939/2014 emesso dallo stesso Tribunale in data 14.4.2014 con cui gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Fallimento eeee della somma di Euro 991.882,60, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione di prestazioni nell'ambito di un rapporto di appalto.

Allegava, in particolare, parte attrice che le fatture azionate dalla opposta facevano erano generiche e non individuavano nello specifico il titolo per il quale veniva vantata la pretesa. Veniva, contestata, nella sostanza, l'esistenza del credito in capo alla opposta. In seconda battuta parte opponente rilevava come i crediti asseritamente vantati dalla opposta sarebbero stati, in ogni caso, ceduti da eeee in bonis a due istituti di credito, non potendo pertanto il fallimento opposto ritenersi legittimato ad azionarli.

Si costituiva in giudizio parte convenuta opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata.

In particolare, quanto alla titolarità dei crediti vantati dal fallimento U., doveva ritenersi che il rapporto intercorso con gli istituti bancari avente ad oggetto il credito azionato in via monitoria fosse qualificabile come "anticipazione bancaria" ovvero come "sconto" e non avesse dato luogo ad una cessione del credito dalla società U. alle banche finanziatrici.

Circa l'esistenza e consistenza del credito azionato, parte opposta affermava di aver effettuato le prestazioni per le quali veniva richiesto il corrispettivo, nell'ambito di un rapporto di subappalto connesso all'appalto, indetto dal Comune di Riccione, volto alla realizzazione del palazzetto dello sport.

La causa veniva istruita mediante produzioni documentali ed ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. rivolto eeeee

Il procedimento veniva assegnato allo scrivente magistrato con D.P. del 24 agosto 2021.

All'udienza del 15.9.2021 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione.

\*\*\*

L'opposizione è fondata e va pertanto accolta per quanto di ragione.

Ritiene il Tribunale che parte opposta non abbia fornito idonea allegazione e prova dei fatti costitutivi del credito azionato nei confronti di eeee.

Sotto il profilo dell'allegazione, la prospettazione di parte opposta è generica nell'individuazione delle prestazioni svolte nell'ambito del rapporto di cui è causa, nonché nel delineare i rapporti tra le parti della complessiva vicenda negoziale relativa all'appalto indetto dal Comune di Riccione. Alle pagine 5 e 6 della comparsa di costituzione, infatti, la parte si limitava a definire "complessi" i rapporti scaturiti dall'affidamento dei valori per la realizzazione dell'opera pubblica voluta dal Comune e, per quanto interessa ai fini della decisione della causa, la prospettazione si risolveva nell'affermazione di aver ricevuto un incarico di subappalto da parte della società ii e di averlo eseguito dal gennaio 2010 all'aprile 2011 con rilevante impiego di materiali, manodopera ed energie imprenditoriali.

Il fallimento opposto, inoltre, si riservava nel corso di giudizio di provare specificamente l'esecuzione delle prestazioni, non essendo al momento della costituzione in possesso di documentazione specifica idonea a fornire il dettaglio delle opere realizzate. Alla luce di ciò veniva, sin dalla comparsa di costituzione, richiesta l'emissione di ordine di esibizione a norma dell'art. 210 c.p.c. ovvero veniva prospettata la possibilità di richiedere informazioni all'amministrazione mediante lo strumento di cui all'art. 213 c.p.c.

Né può ritenersi idonea ad apportare un sufficiente grado di specificazione l'elencazione delle prestazioni svolta in sede di prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. Ritiene, infatti, il Tribunale che l'elencazione di cui alle pagine 1 e 2 della citata memoria sia generica in quanto non indica la collocazione topografica delle opere realizzate né le caratteristiche qualitative e quantitative delle stesse. Non è idoneo a "compensare" tale deficit di specificità il terzoee richiamato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e prodotto solo in sede di memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 (vedi doc. 18). Deve ritenersi, infatti, che la prospettazione dei fatti costitutivi della domanda debba essere caratterizzata da un'allegazione

specifica che non imponga al giudice di ricercare nel materiale probatorio riversato nel giudizio gli elementi di fatto non previamente ed analiticamente individuati dalla parte (vedi, in tal senso, Cass. n. 3022 del 2018). In ogni caso, tale produzione documentale veniva effettuata in una fase processuale nella quale erano già spirate le decadenze assertive (successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1). Anche per tale ragione, dunque, pur a voler ritenere che una produzione documentale possa sopperire ad una carenza dell'allegazione, nel caso di specie ad un simile esito non potrebbe in ogni caso pervenirsi in quanto la produzione è avvenuta successivamente allo spirare del termine di decadenza previsto dalla legge per l'attività assertiva.

Le considerazioni che precedono sarebbero sufficienti a determinare l'accoglimento dell'opposizione, in quanto relative al piano, preliminare, dell'allegazione. In ogni caso, tuttavia, anche a voler prendere in esame il profilo della prova dei fatti allegati, si imporrebbe l'accoglimento dell'opposizione in quanto non potrebbe ritenersi adeguatamente provato il credito vantato da parte opposta.

**In particolare, ritiene il Tribunale che non possa dirsi idonea a tal fine la prova testi articolata dal eeee., in quanto avente ad oggetto capitoli genericamente formulati, a fronte dei quali l'eventuale risposta affermativa del teste non consentirebbe di affermare, secondo lo standard probatorio tipico del giudizio civile (fondato sul "prudente apprezzamento" di cui all'art. 115<sup>2</sup> c.p.c.), l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda. Analogamente è a dirsi in relazione ai capitoli dell'interrogatorio formale, la cui ammissione da parte dell'interpellato non consentirebbe di ritenere adeguatamente provati fatti allo stesso sfavorevoli, in quanto solo genericamente delineati.**

Né possono ritenersi ammissibili le istanze formulate da parte opposta a norma degli articoli 210 e 213 c.p.c.

Quanto allo strumento dell'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., va condiviso l'orientamento giurisprudenziale che esclude l'ammissibilità della relativa istanza qualora la parte che chieda l'ordine di esibizione di documenti non abbia previamente intrapreso, con esito negativo, tutte le iniziative necessarie a venire in possesso degli stessi. In questa prospettiva, dunque, l'istituto è stato ricostruito come extrema ratio a fronte dell'impossibilità, per la parte onerata della prova, di reperire aliunde la documentazione necessaria a provare i fatti costitutivi della domanda. La Cassazione, sul punto, ha affermato infatti che "l'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto" (Cass. n. 31251 del 2021).

Gli stessi principi devono ritenersi applicabili allo strumento di cui all'art. 213 c.p.c., pur se, rispetto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., il legislatore prevede presupposti meno rigorosi ed il potere di attivazione officioso in capo al Giudice. Non ritiene il Tribunale che la diversità di disciplina della richiesta di informazioni rispetto a quella dell'ordine di esibizione consenta di giungere ad esiti differenti in relazione al profilo dei rapporti con la regola probatoria generale fissata dall'art. 2967 c.c. Essa, infatti, si impone alle dinamiche processuali e ne perimetra il regolare svolgimento, finendo per costituire un limite anche per l'esercizio dei poteri officiosi del Giudice, laddove previsti dalla legge.

In questo senso, d'altronde, si è espressa la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che "il potere di cui all'art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d'ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre" (Cass. n. 6101 del 2013).

Nel caso di specie, deve rilevarsi come parte opposta non abbia fornito prova dell'impossibilità di reperire aliunde la documentazione necessaria a provare i fatti costitutivi della domanda, affermando, anzi, espressamente che tale documentazione (in particolare, la contabilità di cantiere) era in corso di reperimento (vedi pag. 6 della comparsa di costituzione e risposta).

---

<sup>2</sup> Si veda la nota n. 1.

In ultimo, in relazione alla CTU richiesta da parte opposta, la stessa deve ritenersi inammissibile in quanto esplorativa, data la carenza di documentazione tecnica idonea a costituire oggetto di un accertamento peritale dotato dei caratteri di analiticità ed esaustività. Per tutte le ragioni sopra esposte il credito vantato da parte opposta non può dirsi provato e si impone l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opposta, in relazione al valore della controversia parametrato sul credito azionato in via monitoria. Ai fini della determinazione delle spese di lite si tiene conto di valori prossimi ai minimi di tutte le fasi, alla luce dell'attività difensiva resasi in concreto necessaria ai fini della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Mggggcontro Fallimento Uggggggg., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

- Accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna parte opposta al pagamento in favore di parte opponente delle spese di lite, determinate in Euro 20.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Rimini, il 20 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 gennaio 2022.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

